



54184/16

le

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Paolo Antonio Bruno - Presidente -
Grazia Lapalorcia
Alfredo Guardiano
Paolo Micheli - Relatore -
Roberto Amatore

Sent. n. sez. 1155
CC - 22/09/2016
R.G. N. 2600/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

- A. ... 571
- A. ... + 90

parti civili assistite dall'Avv. Francesco Murgia del Foro di Treviso,

avverso la sentenza emessa il 05/03/2015 dal Tribunale di Parma
all'esito del processo celebrato nei confronti di

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona della Dott.ssa Paola Filippi, che ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili ricorrenti

RITENUTO IN FATTO

L'Avv. Francesco Murgia, difensore di numerose parti civili costituite nell'ambito del processo celebrato a carico degli imputati in epigrafe (definitosi con l'applicazione nei confronti di costoro di pene richieste ex art. 444 cod. proc. pen.), ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma il 05/03/2015, limitatamente alle statuizioni afferenti la rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore dei suoi assistiti.

Ad avviso dell'Avv. Murgia, la liquidazione di 3.600,00 euro, complessivamente disposta in relazione ai soggetti da lui rappresentati e indicati con la dicitura "Allegato n. 662", risulta da una motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica: malgrado la correttezza delle premesse, secondo cui sarebbe stato necessario determinare il *quantum* da liquidare in base ai parametri previsti dall'art. 12 del d.m. n. 55/2014, il Tribunale non avrebbe infatti tenuto conto del primo comma della norma appena evocata, in cui si prescrive la necessaria valutazione - fra l'altro - delle peculiari caratteristiche della concreta vicenda processuale.

Le differenti determinazioni adottate dal collegio nel liquidare le spese in favore delle diverse parti civili, in particolare, appaiono calibrate sul solo elemento della continuità dell'impegno, a causa del diverso numero di presenze effettive dei vari difensori, senza invece prendere in esame le specificità dell'attività professionale *de qua*: ciò malgrado lo stesso Tribunale dia atto, ad esempio, della "sterminata quantità di documenti" versati nel fascicolo processuale. Inoltre, il compenso risulta riconosciuto, per le parti ricorrenti, muovendo da una misura pari a 450,00 euro sia per la fase di "studio dell'udienza preliminare" che per quella "introduttiva del dibattimento", ancorandosi così ai valori medi di cui alla tabella allegata al decreto anzidetto: non viene considerato, dunque, che il già ricordato art. 12 consente un aumento fino all'80% a seconda della complessità del caso (ipotesi, questa, non presa in esame dal collegio malgrado la presenza di molteplici elementi giustificativi).

In definitiva, il provvedimento non offre alcuna specificazione dei criteri di valutazione seguiti al fine di pervenire alla liquidazione, a dispetto di un obbligo di motivazione comunque sussistente; tanto più che per la quasi totalità dei



patrocinatori delle diverse parti civili la somma disposta quale compenso per la fase introduttiva del dibattimento viene determinata in misura superiore (di norma, pari a 700,00 euro), senza che risulti spiegato perché i soggetti assistiti dall'Avv. Murgia avrebbero titolo ad una rifusione di minore entità.

Nell'interesse dei ricorrenti viene segnalato altresì che non appare giustificata l'esclusione della liquidazione delle spese con riguardo alla "fase istruttoria del dibattimento" ed alla "fase decisionale del dibattimento". Secondo il Tribunale, ciò deriverebbe dal limitato impegno profuso dal patrocinatore, che presenziò solo alle prime udienze senza poi fornire validi contributi allo svolgimento del processo, nonché dalle peculiari modalità di definizione del giudizio: da un lato, però, ad una limitata portata dell'impegno avrebbe dovuto far seguito una riduzione della somma da liquidare (anche fino al 50%, come previsto dall'art. 12 del citato d.m.), non già una sua radicale esclusione; dall'altro, anche nei casi di patteggiamento deve intendersi sussistente una partecipazione della parte civile alla fase decisoria, non foss'altro attraverso la compilazione (spesso di notevole complessità) della stessa nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 12, primo comma, del d.m. n. 55/2014, la liquidazione delle spese in favore di una parte civile deve essere disposta in ragione "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno [...] nonché dell'esito ottenuto". Il Tribunale di Parma, invece, si sofferma nel caso di specie sull'unico parametro della continuità dell'impegno, senza tenere conto di quanto affermato più volte dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «è affetto da vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti» (Cass., Sez. VI, n. 25192 del 02/04/2012, Afloariel, Rv 253104).

Dalle argomentazioni dei giudici di merito, inoltre, non si evince perché le parti assistite dall'Avv. Murgia avrebbero titolo ad una rifusione quanto alle due fasi prese espressamente in esame, ma non anche per quelle ulteriori



(riconosciute invece a parti civili diverse); ed anche laddove una liquidazione viene disposta, i relativi importi appaiono immotivatamente differenziati.

A ben guardare, per la "fase di studio dell'udienza preliminare" vengono liquidate di norma 450,00 euro come importo base (analogamente alle determinazioni adottate per le parti civili rappresentate dall'Avv. Murgia), mentre per la "fase introduttiva del dibattimento" il compenso ordinariamente riconosciuto è di 700,00 euro (ma in favore di "Abbate Cesare + 662" la somma liquidata è ancora una volta pari a 450,00 euro). Solo a un difensore (l'Avv. Gozzi) vengono liquidate somme inferiori, vale a dire 300,00 euro per lo studio in udienza preliminare e 258,00 euro per l'introduzione del dibattimento: ma il professionista risulta assistere una sola parte civile.

Le cifre di 450,00 e 700,00 euro si rinvengono quanto alle posizioni degli Avv.ti Fischer (difensore di 19 soggetti), Nanetti (che ne difende 9), Mongiello (12), Di Francia (6) e Gamberini (142); e gli stessi importi si leggono nel computo delle liquidazioni in favore degli Avv.ti Sabattini (difensore di 32 parti civili) e Sforzi (che ne assiste 6), ai quali vengono peraltro riconosciute anche voci ulteriori. Per i 970 soggetti difesi dall'Avv. Grosso la somma liquidata per lo studio dell'udienza preliminare sale invece a 1.000,00 euro, e quella di cui alla fase introduttiva del dibattimento ammonta a 1.086,00 euro; le 63 parti civili assistite dall'Avv. Pettene si vedono riconosciuti i canonici 450,00 euro per la fase di studio dell'udienza preliminare, ma per l'introduzione del dibattimento il compenso cresce oltre la norma (fino a 760,00 euro). Sia l'Avv. Grosso che l'Avv. Pettene appaiono ritenuti meritevoli di compensi anche per attività ulteriori, ivi comprese la partecipazione alla fase istruttoria ed a quella decisionale, negate invece al difensore delle odierne parti ricorrenti.

2. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.


P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla determinazione delle spese in favore delle parti civili ricorrenti, con rinvio al Tribunale di Parma per nuovo esame sul punto.

Così deciso il 22/09/2016.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno

